



## **PROVINCIA DI TREVISO**

### **ENTE DI GOVERNO DELLA MOBILITÀ NELLA MARCA TREVIGIANA**

#### **Conferenza Permanente Seduta del 16 gennaio 2023**

##### **Deliberazione n. 1/2023**

**OGGETTO:** modifica dello Statuto della società MOM S.p.A a seguito dell'espletamento della gara "a doppio oggetto".

L'anno duemilaventitré (2023), il giorno sedici (16) del mese di gennaio, alle ore 15,00, si è riunita la Conferenza Permanente dell'Ente di Governo della mobilità nella Marca Trevigiana.

La Conferenza è stata convocata dal Presidente della Provincia di Treviso con nota prot. n. 1619 del 12 gennaio 2023.

Assume la presidenza Stefano Marcon, in qualità di Presidente della Provincia di Treviso.

Svolge le funzioni di segretario il dott. Massimiliano Lorenzon, P.O. del Settore Trasporti

Dopo aver accertato la regolarità della convocazione e composizione della Conferenza, attraverso la verifica dei presenti e delle deleghe presentate, il Presidente attesta che risultano presenti:

| ENTE                      | QUOTA  | PRESENTE                | RAPPRESENTANTE                           |
|---------------------------|--------|-------------------------|------------------------------------------|
| PROVINCIA DI TREVISO      | 69,88% | P                       | Marcon Stefano<br>Presidente             |
| COMUNE DI ASOLO           | 0,65%  | A                       |                                          |
| COMUNE DI CONEGLIANO      | 2,11%  | P in<br>videoconferenza | Dott. Giovanni Tel<br>Dirigente delegato |
| COMUNE DI MONTEBELLUNA    | 0,59%  | P in<br>videoconferenza | Adriano Martignago<br>Assessore delegato |
| COMUNE DI TREVISO         | 24,10% | P in<br>videoconferenza | Christian Schiavon<br>Assessore delegato |
| COMUNE DI VITTORIO VENETO | 2,67%  | A                       |                                          |

Le sedute sono validamente convocate quando sono presenti i rappresentanti degli Enti che rappresentino l'80% della quote di convocazione.

L'esito della verifica è il seguente:



## **PROVINCIA DI TREVISO**

### **ENTE DI GOVERNO DELLA MOBILITÀ NELLA MARCA TREVIGIANA**

| <b>Enti Presenti</b> | <b>Quote</b> |
|----------------------|--------------|
| 4                    | 96,68%       |
|                      |              |
| <b>Enti Assenti</b>  |              |
| 2                    | 3,32%        |

Il quorum, pertanto, è stato raggiunto e la Conferenza è validamente costituita per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Partecipano alla seduta su invito del Presidente:

dott. Carlo Rapicavoli, Direttore Generale della Provincia di Treviso nonché Dirigente del Settore Trasporti;

dott. Giacomo Colladon, Presidente di MOM S.p.A..

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

#### **LA CONFERENZA PERMANENTE**

Il Presidente ricorda che con deliberazione n. 8 del 24.11.2022 l'Ente di Governo ha approvato le risultanze della gara A doppio oggetto” espletata dalla Provincia di Treviso nonché ha approvato i nuovi patti parasociali adottati in seno all'assemblea dei soci MOM S.p.A del 17.11.2022.

Lo stesso comunica che, a seguito dell'espletamento della gara di cui sopra, si rende necessario addivenire ad alcune modifiche dello Statuto della società MOM S.p.A; in tal senso lascia la parola al Presidente della società MOM S.p.A affinché illustri brevemente tali modifiche.

Il dott. Colladon prende la parola ed inizia a spiegare punto per punto le modifiche evidenziate nell'allegato alla presente che viene proiettato in sala.

I presenti prendono atto delle modifiche; in merito alla modifica di cui al punto 19.2 l'Assessore Schiavon del Comune di Treviso ricorda che nel PEF posto a base di gara gli eventuali utili vengono messi a riserva.

Il Presidente prende atto di quanto sopra e chiede una verifica in tal senso con la precisazione che, in caso di verifica positiva, si addivenga ad una puntualizzazione dell'art. 19.2 che possa essere condivisa.

#### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche allo Statuto della società MOM S.p.A come evidenziate nell'allegato alla presente, fatto salvo quanto indicato in premessa per la modifica dell'art. 19.2.
2. di pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione del sito istituzionale della Provincia di Treviso.



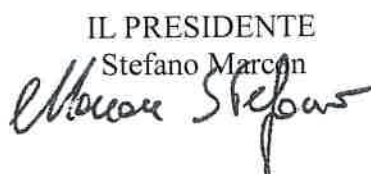
**PROVINCIA DI TREVISO**

**ENTE DI GOVERNO  
DELLA MOBILITÀ NELLA MARCA TREVIGIANA**

---

A margine della riunione il dott. Colladon rende noto che, a causa degli aumenti di metano ed elettricità, si vedrà costretto a chiedere un adeguamento delle tariffe. Il Presidente gli risponde di produrre una proposta in tal senso da sottoporre poi all'Ente di Governo.

IL SEGRETARIO  
dott. Massimiliano Lorenzon  


IL PRESIDENTE  
Stefano Marcon  


# BOZZA STATUTO MOM S.p.A.

(ALLEGATO DELIBERA ENTE DI GOVERNO - SEDUTA DEL 16.01.2023)

| TESTO STATUTO ATTUALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TESTO STATUTO MODIFICATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>TITOLO PRIMO</b></p> <p><b>Denominazione, oggetto, sede, domicilio soci, durata,</b></p> <p><b>ART. 1 - Denominazione</b><br/>E' costituita una Società per Azioni denominata "Mobilità di Marca S.p.A." o in sigla "MOM S.p.A.".</p> <p><b>ART. 2 - Oggetto</b><br/>La Società ha per oggetto:<br/>a) l'esercizio di qualsiasi attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo di autolinee, ferrovie, tramvie, nonché l'esercizio di attività ad esse ausiliarie;<br/>b) lo svolgimento di servizi comuni, il coordinamento tecnico e l'assistenza anche finanziaria, nei confronti delle aziende di trasporto interessanti la Provincia di Treviso, l'attività di officina meccanica, riparazione auto, veicoli industriali, corriere per il trasporto di persone, montaggio e installazione di accessori per veicoli in genere, soccorso stradale, sia per Enti che per privati;<br/>c) l'acquisizione e la vendita di partecipazioni in società operanti nel settore dei trasporti, soltanto a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico; la direzione ed il coordinamento delle attività delle società controllate;<br/>d) l'acquisto, la vendita, la gestione e l'affitto di terreni e fabbricati urbani, rustici, commerciali e industriali, la trasformazione di terreni agricoli incolti e la lottizzazione di terreni per la realizzazione di complessi immobiliari; la costruzione in proprio e per conto di terzi, anche in appalto, di fabbricati civili, rurali, commerciali ed industriali.<br/>e) la Società potrà inoltre, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie - queste non nei confronti del pubblico - concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere partecipazioni in altre società o imprese nel rispetto dell'articolo 2361 del Codice Civile, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.</p> <p><b>ART. 3 - Sede</b><br/>3.1 La Società ha sede legale nel Comune di Treviso.<br/>3.2 L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie e unità locali operative, quali ad esempio succursali,</p> | <p><b>TITOLO PRIMO</b></p> <p><b>Denominazione, oggetto, sede, domicilio soci, durata</b></p> <p><b>ART. 1 - Denominazione</b><br/>E' costituita una Società per Azioni denominata "Mobilità di Marca S.p.A." o in sigla "MOM S.p.A.".</p> <p><b>ART. 2 - Oggetto</b><br/>La Società ha per oggetto:<br/>a) l'esercizio di qualsiasi attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo di autolinee, ferrovie, tramvie, nonché l'esercizio di attività ad esse ausiliarie;<br/>b) lo svolgimento di servizi comuni, il coordinamento tecnico e l'assistenza anche finanziaria, nei confronti delle aziende di trasporto interessanti la Provincia di Treviso, l'attività di officina meccanica, riparazione auto, veicoli industriali, corriere per il trasporto di persone, montaggio e installazione di accessori per veicoli in genere, soccorso stradale, sia per Enti che per privati;<br/>c) l'acquisizione e la vendita di partecipazioni in società operanti nel settore dei trasporti, soltanto a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico; la direzione ed il coordinamento delle attività delle società controllate;<br/>d) l'acquisto, la vendita, la gestione e l'affitto di terreni e fabbricati urbani, rustici, commerciali e industriali, la trasformazione di terreni agricoli incolti e la lottizzazione di terreni per la realizzazione di complessi immobiliari; la costruzione in proprio e per conto di terzi, anche in appalto, di fabbricati civili, rurali, commerciali ed industriali.<br/>e) la Società potrà inoltre, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie - queste non nei confronti del pubblico - concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere partecipazioni in altre società o imprese nel rispetto dell'articolo 2361 del Codice Civile, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.</p> <p><b>ART. 3 - Sede</b><br/>3.1 La Società ha sede legale nel Comune di Treviso.<br/>3.2 L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie e unità locali operative, quali ad esempio succursali,</p> |

filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato all'articolo 3.1; spetta invece all'Assemblea straordinaria dei Soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

#### **ART. 4 - Domicilio dei Soci**

Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

#### **ART. 5 - Durata**

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per decisione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

### **TITOLO SECONDO**

#### **Capitale Sociale, Riduzione del capitale, Finanziamenti dei Soci, Azioni, Obbligazioni.**

#### **ART. 6 - Capitale sociale**

6.1 Il capitale sociale è di Euro ~~23.269.459,00~~ ~~(ventitremilioniduecentosessantannovemilaquattrocentocinquanta nove virgola zero zero)~~ ed è rappresentato da numero ~~23.269.459~~ ~~(ventitremilioniduecentosessantannovemilaquattrocentocinquanta nove)~~ azioni del valore di nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato all'articolo 3.1; spetta invece all'Assemblea straordinaria dei Soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato

#### **ART. 4 - Domicilio dei Soci**

Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

#### **ART. 5 - Durata**

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per decisione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

### **TITOLO SECONDO**

#### **Capitale Sociale, Riduzione del capitale, Finanziamenti dei Soci, Azioni, Obbligazioni.**

#### **ART. 6 - Capitale sociale**

6.1 Il capitale sociale è di Euro ~~23.269.459,00~~ ~~(ventitremilioniduecentosessantannovemilaquattrocentocinquanta nove virgola zero zero)~~ ed è rappresentato da numero ~~23.269.459~~ ~~(ventitremilioniduecentosessantannovemilaquattrocentocinquanta nove)~~ azioni del valore di nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

6.2 Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 175/2016, numero 8.482.011 delle azioni di cui all'art. 6.1, che costituiscono il 30% del capitale sociale, competono al socio operativo Autoguidovie S.p.a. (con sede in Milano Via M. F. Quintiliano n. 18, P.IVA 11907120155), aggiudicatario della procedura negoziata a doppio oggetto indetta dalla Provincia di Treviso ed identificata dal CIG 921883574D. Tale partecipazione azionaria ha durata pari a quella della concessione in favore della società del servizio di trasporto pubblico locale oggetto della medesima procedura negoziata e, alla scadenza, la relativa liquidazione, verso corresponsione al socio liquidato di un importo pari a quello dallo stesso socio complessivamente offerto nella detta procedura negoziata (11.500.000,00 Euro), potrà avvenire alternativamente o cumulativamente secondo le seguenti modalità:

- a) mediante acquisto da parte dei soci di MOM, cui è attribuito il diritto di prelazione;
- b) mediante acquisto da parte della società stessa, ai sensi degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile e nei limiti ammessi dalla legge;
- c) mediante acquisto da parte del soggetto che risultasse aggiudicatario all'esito di nuova procedura di gara indetta a norma dell'articolo 17

6.2 Il Capitale Sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a Capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti, salvo quanto previsto al successivo articolo 6.3. A carico del Socio che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse corrispondente al tasso legale aumentato di due punti, fermo restando il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

6.3 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il Capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione di cui al successivo articolo 6.5.

6.4 L'aumento del Capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

6.5 In caso di delibera di aumento del Capitale Sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, spetta ai Soci il diritto di opzione, nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoplate; se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i Soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'articolo 2441 Codice Civile. Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro delle Imprese dell'offerta di opzione, che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i Soci siano presenti (in proprio o per delega) all'Assemblea che delibera l'aumento e dichiarino di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.

#### **ART. 7 - Riduzione del capitale**

Il Capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

#### **ART. 8 - Finanziamenti dei Soci**

del D.lgs 175/2016 e s.m.i..

6.3 In coerenza con la disciplina e i presupposti della gara CIG 921883574D, al termine della relativa concessione di servizio sarà altresì possibile procedere alla liquidazione della partecipazione del socio operativo Autoguidovie S.p.A. a norma dell'art. 2437 quater del codice civile, fermo restando il valore di liquidazione corrispondente ad Euro 11.500.000,00..

6.4 Il Capitale Sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a Capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti, salvo quanto previsto al successivo articolo 6.5. A carico del Socio che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse corrispondente al tasso legale aumentato di due punti, fermo restando il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

6.5 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il Capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione di cui al successivo articolo 6.7.

6.6 L'aumento del Capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

6.7 In caso di delibera di aumento del Capitale Sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, spetta ai Soci il diritto di opzione, nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoplate; se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i Soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'articolo 2441 Codice Civile. Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro delle Imprese dell'offerta di opzione, che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i Soci siano presenti (in proprio o per delega) all'Assemblea che delibera l'aumento e dichiarino di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.

#### **ART. 7 - Riduzione del capitale**

Il Capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

8.1 Qualora si rendessero necessari finanziamenti da parte dei Soci, questi si intendono effettuati a titolo di mutuo infruttifero e con l'obbligo di restituzione da parte della Società, se non risulterà in forma scritta con data certa una diversa intenzione delle parti. In ogni caso, tali finanziamenti non potranno costituire raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. 8.2 In caso di versamenti in Conto Capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del Capitale Sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

#### **ART. 9 - Azioni**

9.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. E' consentita l'attribuzione di azioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, a ciascun Socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del Capitale Sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

9.2 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia, con apposita delibera di Assemblea straordinaria, possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del Codice Civile; comunque tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'Assemblea, che pregiudicano i diritti di una categoria di azioni, devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle Assemblee straordinarie.

#### **ART. 8 - Finanziamenti dei Soci**

8.1 Qualora si rendessero necessari finanziamenti da parte dei Soci, questi si intendono effettuati a titolo di mutuo infruttifero e con l'obbligo di restituzione da parte della Società, se non risulterà in forma scritta con data certa una diversa intenzione delle parti. In ogni caso, tali finanziamenti non potranno costituire raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

8.2 In caso di versamenti in Conto Capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del Capitale Sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

#### **ART. 9 - Azioni**

9.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. E' consentita l'attribuzione di azioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, a ciascun Socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del Capitale Sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

9.2 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia, con apposita delibera di Assemblea straordinaria, possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del Codice Civile; comunque tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'Assemblea, che pregiudicano i diritti di una categoria di azioni, devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle Assemblee straordinarie.

9.3 Le n. 8.482.011 azioni di cui all'articolo 6.2, che competono al Socio operativo Autoguidovie S.p.A., sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 comma 4 lettera c del D.Lgs 175/2016 e dell'articolo 9.2 che precede, azioni di categoria speciale alle quali competono, oltre ai diritti ordinari, i diritti particolari previsti dal presente Statuto ed in particolare:

a) il diritto di nomina di un componente nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre membri e di due componenti nel caso di Consiglio

9.3 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un Rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

9.4 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

9.5 Per l'acquisto da parte della Società di azioni proprie, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie, e per l'acquisto di azioni da parte di società controllate si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.

9.6 Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri Soci, regolarmente iscritti al libro Soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi del successivo articolo 9.8.

9.7 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

9.8 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità: I Soci che intendano trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovranno darne preventiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando le generalità del cessionario, il prezzo di cessione, le modalità di pagamento, nonché ogni altro termine o condizione di compravendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce, dovrà entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, sottoporre a tutti gli altri Soci la prospettata vendita per consentire ad ognuno l'esercizio del diritto di prelazione, a parità di prezzo e di ogni altra condizione, in proporzione alle azioni possedute, entro un

di Amministrazione composto da cinque membri che non potranno assumere la carica di Presidente o di Amministratore Delegato;

b) il diritto di nomina di un membro effettivo dell'Organo di Controllo della Società che non ricopra il ruolo di Presidente;

c) il diritto di designare (salvo gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione) il Gestore dei Trasporti della società al quale, anche a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b) del Regolamento CE n. 1071/2009, saranno conferiti, tra l'altro, i poteri di cui alla bozza di accordo parasociale oggetto della procedura negoziata CIG921883574D.

d) il diritto alla liquidazione/riscatto secondo quanto previsto agli articoli 6.2 e 6.3 che precedono nonché quello sancito all'art. 19.2 che segue.

9.4 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un Rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

9.5 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

9.6 Per l'acquisto da parte della Società di azioni proprie, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie, e per l'acquisto di azioni da parte di società controllate si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.

9.7 Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri Soci, regolarmente iscritti al libro Soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi del successivo articolo 9.9.

9.8 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

9.9 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità: I Soci che intendano trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovranno darne preventiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando le generalità del cessionario, il prezzo di cessione, le modalità di pagamento, nonché ogni altro termine o condizione di compravendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce, dovrà entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, sottoporre a tutti

termine di ulteriori sessanta giorni. In caso di rinuncia all'esercizio della prelazione, anche per inerzia dell'interessato, il relativo diritto di prelazione potrà essere esercitato dagli altri Soci sempre in proporzione alle azioni possedute, nel termine di ulteriori sessanta giorni. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già Socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri Soci. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal Socio offerente. Entro il termine massimo di centocinquanta giorni dalla richiesta inviata al Consiglio di Amministrazione, il Socio richiedente dovrà ricevere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce, la comunicazione di prelazione esercitata con allegati gli impegni dei singoli Soci a dar corso immediatamente all'acquisto; tali impegni nel loro insieme dovranno riferirsi all'intero pacchetto azionario che si intende trasferire. Trascorso tale termine di centocinquanta giorni senza avere ricevuto comunicazione alcuna o non riferendosi le prelazioni all'intero pacchetto da vendere, il Socio richiedente avrà senz'altro la facoltà di dar corso al trasferimento alle condizioni già indicate nella sua prima comunicazione. Il diritto di prelazione spetta ai Soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto. Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Libro Soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le azioni con effetto verso la Società. La cessione delle azioni e dei diritti di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il Socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri Soci e nel caso di procedure aventi ad oggetto la selezione del socio privato per le quali si rinvia alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.

#### **ART. 10 - Obbligazioni**

10.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'Organo Amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria.

10.2 L'Assemblea, con apposita delibera adottata

gli altri Soci la prospettata vendita per consentire ad ognuno l'esercizio del diritto di prelazione, a parità di prezzo e di ogni altra condizione, in proporzione alle azioni possedute, entro un termine di ulteriori sessanta giorni. In caso di rinuncia all'esercizio della prelazione, anche per inerzia dell'interessato, il relativo diritto di prelazione potrà essere esercitato dagli altri Soci sempre in proporzione alle azioni possedute, nel termine di ulteriori sessanta giorni. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già Socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri Soci. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal Socio offerente. Entro il termine massimo di centocinquanta giorni dalla richiesta inviata al Consiglio di Amministrazione, il Socio richiedente dovrà ricevere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce, la comunicazione di prelazione esercitata con allegati gli impegni dei singoli Soci a dar corso immediatamente all'acquisto; tali impegni nel loro insieme dovranno riferirsi all'intero pacchetto azionario che si intende trasferire. Trascorso tale termine di centocinquanta giorni senza avere ricevuto comunicazione alcuna o non riferendosi le prelazioni all'intero pacchetto da vendere, il Socio richiedente avrà senz'altro la facoltà di dar corso al trasferimento alle condizioni già indicate nella sua prima comunicazione. Il diritto di prelazione spetta ai Soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto. Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Libro Soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le azioni con effetto verso la Società. La cessione delle azioni e dei diritti di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il Socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri Soci e nel caso di procedure aventi ad oggetto la selezione del socio privato per le quali si rinvia alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.

#### **ART. 10 - Obbligazioni**

10.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è

in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai Soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

10.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V del Codice Civile.

10.4 La Società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle azioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'Assemblea dei Soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei Soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del Codice Civile.

10.5 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

10.6 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

10.7 Gli strumenti finanziari che condizionino i tempi e l'entità del rimborso del Capitale all'andamento economico della Società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII, capo V, Libro V del Codice Civile.

10.8 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI, Capo V, Libro V del Codice Civile.

### **TITOLO TERZO**

#### **Assemblea**

##### **ART. 11 - Assemblea**

11.1 L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di Legge.

11.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei Soci ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile; l'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo in Italia.

11.3 L'Assemblea viene convocata con avviso ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato

deliberata dall'Organo Amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria.

10.2 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto

di opzione spettante ai Soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

10.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V del Codice Civile.

10.4 La Società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle azioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'Assemblea dei Soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei Soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del Codice Civile.

10.5 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

10.6 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

10.7 Gli strumenti finanziari che condizionino i tempi e l'entità del rimborso del Capitale all'andamento economico della Società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII, capo V, Libro V del Codice Civile.

10.8 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI, Capo V, Libro V del Codice Civile.

### **TITOLO TERZO**

#### **Assemblea**

##### **ART. 11 - Assemblea**

11.1 L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di Legge.

11.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei

per l'Assemblea, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino espressamente dal Libro dei Soci, fermo restando che quelli tra i Soci che non intendono indicare un'utenza telefax o un indirizzo di posta elettronica o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento).

11.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni, non oltre la terza, per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'Assemblea di seconda convocazione.

11.5 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11.6 Nell'ipotesi di cui al precedente articolo 11.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti degli Organi Amministrativi e di Controllo.

11.7 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dal vicepresidente se nominato o dal Consigliere più anziano d'età o dalla persona designata dagli intervenuti.

11.8 L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non Soci.

11.9 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea

Soci ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile; l'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo in Italia.

11.3 L'Assemblea viene convocata con avviso ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino espressamente dal Libro dei Soci, fermo restando che quelli tra i Soci che non intendono indicare un'utenza telefax o un indirizzo di posta elettronica o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento).

11.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni, non oltre la terza, per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'Assemblea di seconda convocazione.

11.5 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11.6 Nell'ipotesi di cui al precedente articolo 11.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti degli Organi Amministrativi e di Controllo.

11.7 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dal vicepresidente se nominato o dal Consigliere più anziano d'età o dalla persona designata dagli intervenuti.

11.8 L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche

ed accertare i risultati delle votazioni.

11.10 Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel libro Soci. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

11.11 Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai dipendenti di queste. Si applicano le altre disposizioni dell'articolo 2372 del Codice Civile.

11.12 I Soci intervenuti che riuniscono un terzo del Capitale rappresentato nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

11.13 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi

non Soci.

11.9 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

11.10 Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel libro Soci. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

11.11 Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai dipendenti di queste. Si applicano le altre disposizioni dell'articolo 2372 del Codice Civile.

11.12 I Soci intervenuti che riuniscono un terzo del Capitale rappresentato nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

11.13 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli

audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

11.14 Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo che nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi, ai sensi del precedente articolo 9.2, azioni che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato. Il valore nominale di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

11.15 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale e delibera a maggioranza assoluta del Capitale Sociale. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera validamente qualunque sia la parte di Capitale rappresentata dai soci partecipanti.

11.16 L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.

11.17 Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di Capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

11.18 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla Legge.

11.19 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il Capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il

argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

11.14 Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo che nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi, ai sensi del precedente articolo 9.2, azioni che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato. Il valore nominale di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

11.15 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale e delibera a maggioranza assoluta del Capitale Sociale. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera validamente qualunque sia la parte di Capitale rappresentata dai soci partecipanti. **Resta fermo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 9.2 e 9.3, con riferimento a diritti e prerogative del socio operativo di cui all'articolo 6.2.**

11.16 L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale. **Resta fermo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 9.2 e 9.3, con riferimento a diritti e prerogative del socio operativo di cui all'articolo 6.2.**

11.17 Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di Capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

11.18 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla

risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

11.20 Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

11.21 Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

11.22 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

#### **TITOLO QUARTO**

##### **Amministrazione, rappresentanza della Società, compensi degli Amministratori**

###### **ART. 12 - Amministrazione**

12.1 La Società è amministrata da un ~~Amministratore unico o da un~~ Consiglio di Amministrazione composto da ~~più membri nel numero massimo previsto dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina:~~

La nomina dovrà avvenire in osservanza delle disposizioni del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 (rappresentanza dei generi). La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea ordinaria dei Soci, ~~salvo che per i primi Amministratori che sono nominati nell'Atto Costitutivo.~~ Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo, gli Amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi, come previsto dall'articolo 2383 del Codice Civile. Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'Atto Costitutivo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

12.2 Gli Amministratori potranno anche essere non Soci. Non possono essere nominati Amministratori le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. Non possono essere nominati Amministratori coloro che hanno ricoperto incarichi analoghi, nei cinque anni precedenti, in enti, istituzioni, aziende

Legge.

11.19 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il Capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

11.20 Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

11.21 Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

11.22 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

#### **TITOLO QUARTO**

##### **Amministrazione, rappresentanza della Società, compensi degli Amministratori**

###### **ART. 12 - Amministrazione**

12.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ovvero cinque membri, secondo quanto determinato dall'Assemblea dei soci in occasione della nomina.

**Da parte dei soci pubblici** la nomina dovrà avvenire in osservanza delle disposizioni del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 (rappresentanza dei generi). La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea ordinaria dei Soci, **fermo quanto previsto all'art. 9.3 che precede.** Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo, gli Amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi, come previsto dall'articolo 2383 del Codice Civile. Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'Atto Costitutivo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

12.2 Gli Amministratori potranno anche essere non Soci. Non possono essere nominati Amministratori le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il

pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico, che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Sarà cura di ogni Amministratore rilasciare all'Assemblea, all'atto della nomina, una dichiarazione attestante che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità, assumendosene ogni relativa responsabilità. Non possono essere nominati Amministratori le persone che esercitano o potenzialmente possono esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con l'attività della Società. Gli Amministratori non possono assumere la qualifica di Soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né essere Amministratori in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

12.3 E' ammessa la rieleggibilità.

12.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che provvederà alla sostituzione definitiva.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti. Tuttavia, se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione decade automaticamente e gli Amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio. Nel frattempo, il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

12.5 Se vengono a cessare tutti gli Amministratori ~~e l'amministratore unico~~, l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

12.6 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli Amministratori si applica il disposto dell'articolo

fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. Non possono essere nominati Amministratori coloro che hanno ricoperto incarichi analoghi, nei cinque anni precedenti, in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico, che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Sarà cura di ogni Amministratore rilasciare all'Assemblea, all'atto della nomina, una dichiarazione attestante che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità, assumendosene ogni relativa responsabilità. Non possono essere nominati Amministratori le persone che esercitano o potenzialmente possono esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con l'attività della Società. Gli Amministratori non possono assumere la qualifica di Soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né essere Amministratori in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

12.3 E' ammessa la rieleggibilità.

12.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Nel caso che vengano a mancare uno o più amministratori nominati dal socio operativo di cui all'articolo 6.2, a norma dell'articolo 9.3, la loro temporanea sostituzione avviene in ogni caso previa designazione da parte del medesimo socio operativo.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che, **nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9.3**, provvederà alla sostituzione definitiva.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti. Tuttavia, se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione decade automaticamente e gli Amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio. Nel frattempo, il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

12.5 Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

2385 Codice Civile.

12.7 Per la nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea si applicano le maggioranze assembleari previste dall'articolo 11.15.

12.8 Il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai Soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente ~~e che sostituisca~~ il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

b) viene convocato dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente eventualmente nominato ogni qualvolta sia opportuno nell'interesse della Società, viene altresì convocato quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da un Consigliere, o dal Consigliere stesso, qualora entro dieci giorni dalla richiesta il Presidente non vi abbia provveduto, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio telefax, posta elettronica), almeno otto giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telefax da spedirsi almeno due giorni prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al telefax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale.

c) Si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

12.9 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi.

12.10 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del

12.6 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli Amministratori si applica il disposto dell'articolo 2385 Codice Civile.

12.7 Per la nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea si applicano le maggioranze assembleari previste dall'articolo 11.15, **salvo quanto previsto all'articolo 9.3 in merito alla nomina di competenza del socio operativo.**

12.8 Il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai Soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente **cui sono attribuite esclusivamente le prerogative** del Presidente nei soli casi di assenza o di impedimento.

b) viene convocato dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente eventualmente nominato ogni qualvolta sia opportuno nell'interesse della Società, viene altresì convocato quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da un Consigliere, o dal Consigliere stesso, qualora entro dieci giorni dalla richiesta il Presidente non vi abbia provveduto, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio telefax, posta elettronica), almeno otto giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telefax da spedirsi almeno due giorni prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al telefax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale.

c) Si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

12.9 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi.

12.10 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di

verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo. b) Che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione. c) Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

d) Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

12.11 Il Consiglio di Amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si ritiene respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

12.12 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, adottate ai sensi del presente articolo, sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

12.13 L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea dei Soci.

12.14 Il Consiglio di Amministrazione può delegare ~~tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più Amministratori, anche disgiuntamente, i poteri che sono~~ per legge delegabili.

Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determina l'estensione. Il Consiglio può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche a terzi, con facoltà di rappresentare la Società e delega di firma Sociale nei limiti stabiliti. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

12.15 L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **ART. 13 - Rappresentanza**

Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo.

b) Che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.

c) Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

d) Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

12.11 Il Consiglio di Amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si ritiene respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

12.12 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, adottate ai sensi del presente articolo, sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

12.13 L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea dei Soci.

12.14 Il Consiglio di Amministrazione può delegare **ad uno dei suoi componenti poteri che siano per legge delegabili.**

Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determina l'estensione. Il Consiglio può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche a terzi, con facoltà di rappresentare la Società e delega di firma Sociale nei limiti stabiliti. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi, sul

~~La firma e la rappresentanza Sociale generale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico o, qualora venga nominato il consiglio di amministrazione, al Presidente, a ciascuno degli Amministratori Delegati e/o a ciascuno dei componenti del Comitato Esecutivo nei limiti dei poteri ad essi conferiti.~~

L'organo amministrativo potrà attribuire procure ed affidare speciali incarichi a propri membri o a terzi.

I limiti dei poteri degli Amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Società. Gli atti extra poteri sono pertanto validi salva l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

#### **ART. 14 - Compensi degli Amministratori**

14.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo, che verrà determinato dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di Assemblea ordinaria.

14.2 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio ~~stesse~~, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

14.3 In ogni caso, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, non potrà essere superiore alla misura massima stabilita dalla normativa speciale applicabile alle società partecipate da Enti Pubblici.

14.4 Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione potranno essere attribuite indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.

14.5 Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono dovuti indennità di missione e rimborsi di spese viaggio nella misura prevista dalla normativa speciale applicabile alle società partecipate da Enti Pubblici.

#### **TITOLO QUINTO**

##### **Organi di controllo, Collegio sindacale, Revisore legale dei conti**

#### **ART. 15 - Organi di controllo**

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

12.15 L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **ART. 13 - Rappresentanza**

**La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente.**

L'organo amministrativo potrà attribuire procure ed affidare speciali incarichi a propri membri o a terzi, **ai quali spetta conseguentemente la rappresentanza della Società verso i terzi nei limiti dei poteri ed incarichi conferiti.**

I limiti dei poteri degli Amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Società. Gli atti extra poteri sono pertanto validi, **alle condizioni di legge**, salva l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

#### **ART. 14 - Compensi degli Amministratori**

14.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo, che verrà determinato dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di Assemblea ordinaria.

14.2 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio **di Amministrazione**, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

14.3 In ogni caso, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, non potrà essere superiore alla misura massima stabilita dalla normativa speciale applicabile alle società partecipate da Enti Pubblici.

14.4 Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione potranno essere attribuite indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.

14.5 Al Presidente e ai componenti del Consiglio di

E' organo di controllo il Collegio Sindacale, cui spetta:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare la revisione legale dei conti, nel caso previsto dall'art. 2409 bis CC, salvo che la società non decida di affidare l'incarico di revisione legale dei conti a un revisore legale o a una società di revisione legale, ai sensi di legge.

#### **ART. 16 - Collegio sindacale**

16.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'articolo 2397 del Codice Civile.

16.2 I Sindaci, compreso il Presidente, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei Soci. La nomina dovrà avvenire in osservanza delle disposizioni del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 (rappresentanza dei generi).

**Essi** restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili.

16.3 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

16.4 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

16.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla **prossima** Assemblea che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla delibera di integrazione dal Sindaco più anziano.

Amministrazione sono dovuti indennità di missione e rimborsi di spese viaggio nella misura prevista dalla normativa speciale applicabile alle società partecipate da Enti Pubblici.

#### **TITOLO QUINTO**

##### **Organi di controllo, Collegio sindacale, Revisore legale dei conti**

#### **ART. 15 - Organi di controllo**

E' organo di controllo il Collegio Sindacale, cui spetta:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare la revisione legale dei conti, nel caso previsto dall'art. 2409 bis CC, salvo che la società non decida di affidare l'incarico di revisione legale dei conti a un revisore legale o a una società di revisione legale, ai sensi di legge.

#### **ART. 16 - Collegio sindacale**

16.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'articolo 2397 del Codice Civile.

16.2 I Sindaci, compreso il Presidente, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei Soci, **fermo quanto previsto dall'articolo 9.3. La nomina da parte dei soci pubblici** dovrà avvenire in osservanza delle disposizioni del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 (rappresentanza dei generi).

**I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili.**

16.3 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

16.4 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

16.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla **successiva** Assemblea che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

16.6 Il Collegio Sindacale ha i poteri di cui all'articolo 2403-bis del Codice Civile e può su conforme deliberazione dell'assemblea esercitare la revisione legale dei conti nel ricorrere dei presupposti di legge.

16.7 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea dei Soci, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio ~~e comunque non potrà essere superiore all'importo di Euro 21.000,00 (ventunmila/00).~~

16.8 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

16.9 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.10 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

16.11 I Sindaci devono assistere alle Assemblee dei Soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ~~ed alle riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo.~~

16.12 Ogni Socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio. Se la denuncia è fatta da tanti Soci che rappresentino un ventesimo del Capitale Sociale, il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

#### **ART. 17 - Revisore legale dei conti**

17.1 Nel caso di attribuzione della revisione legale dei conti ad un Revisore legale dei conti questo deve essere iscritto nell'apposito Registro.

17.2 Non può essere nominato alla carica di

**Nel caso che venga a mancare il Sindaco nominato dal socio di cui all'articolo 6.2, è convocata senza minimo indugio l'Assemblea per la relativa nuova nomina ai sensi del combinato disposto degli articoli 9.2 e 9.3.**

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla delibera di integrazione dal Sindaco più anziano.

16.6 Il Collegio Sindacale ha i poteri di cui all'articolo 2403-bis del Codice Civile e può su conforme deliberazione dell'assemblea esercitare la revisione legale dei conti nel ricorrere dei presupposti di legge.

16.7 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea dei Soci, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

16.8 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

16.9 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.10 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

16.11 I Sindaci devono assistere alle Assemblee dei Soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

16.12 Ogni Socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio. Se la denuncia è fatta da tanti Soci che rappresentino un ventesimo del Capitale Sociale, il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui

Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dalla normativa vigente.

17.3 Il corrispettivo del Revisore è determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

17.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

17.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sentito il Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

17.6 Il Revisore svolge le funzioni di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile.

#### **TITOLO SESTO**

##### **Bilancio e destinazione degli utili**

#### **ART. 18 - Bilancio d'esercizio**

18.1 Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Alla chiusura di ciascun esercizio Sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge. Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio consolidato.

18.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, entro centottanta giorni nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

#### **ART. 19 - Destinazione degli Utili**

19.1 Dagli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

19.2 ~~L'Assemblea ordinaria delibera sulla distribuzione degli utili ai Soci.~~

fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

#### **ART. 17 - Revisore legale dei conti**

17.1 Nel caso di attribuzione della revisione legale dei conti ad un Revisore legale dei conti **(se del caso costituito in forma societaria)** questo deve essere iscritto nell'apposito Registro.

17.2 Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dalla normativa vigente.

17.3 Il corrispettivo del Revisore è determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

17.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

17.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sentito il Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

17.6 Il Revisore svolge le funzioni di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile.

#### **TITOLO SESTO**

##### **Bilancio e destinazione degli utili**

#### **ART. 18 - Bilancio d'esercizio**

18.1 Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Alla chiusura di ciascun esercizio Sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge. Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio consolidato.

18.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, entro centottanta giorni nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

#### **ART. 19 - Destinazione e distribuzione degli Utili**

19.1 Dagli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, deve essere dedotta una

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili vanno prescritti a favore della Società. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il Capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

~~19.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.~~

#### **TITOLO SETTIMO** **Scioglimento e liquidazione**

##### **ART. 20**

20.1 Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria dei Soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla Legge. La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni dell'Organo Amministrativo. L'Assemblea dei Soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri. Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è per tutta la durata della liquidazione. I liquidatori hanno congiuntamente i poteri di realizzare, alle condizioni che riterranno opportune, tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo. I liquidatori hanno congiuntamente il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi, alle amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni, sia come attori che come convenuti. La ripartizione del patrimonio sociale dovrà avvenire tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 2353 del Codice Civile per le azioni di godimento.

20.2 La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione se necessario della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze di cui al precedente articolo 11.16. Al Socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter del Codice Civile.

#### **TITOLO OTTAVO** **Clausola di conciliazione e arbitrato**

##### **ART. 21 - Clausola compromissoria**

21.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla

somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

**19.2 Alle azioni di categoria speciale di cui agli articoli 9.2 e 9.3 spetta, in misura proporzionale all'entità del capitale sociale rappresentato da dette azioni, il diritto alla destinazione e distribuzione degli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, dedotta la quota di cui all'art. 19.1 che precede.**

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili vanno prescritti a favore della Società. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il Capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

#### **TITOLO SETTIMO** **Scioglimento e liquidazione**

##### **ART. 20**

20.1 Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria dei Soci determinerà le modalità della liquidazione, **fermo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 9.2 e 9.3**, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla Legge. La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni dell'Organo Amministrativo. L'Assemblea dei Soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri. Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è per tutta la durata della liquidazione. I liquidatori hanno congiuntamente i poteri di realizzare, alle condizioni che riterranno opportune, tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo. I liquidatori hanno congiuntamente il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi, alle amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni, sia come attori che come convenuti. La ripartizione del patrimonio sociale dovrà avvenire tenendo conto di quanto previsto **dagli articoli 6.2 e 6.3, nonché di quanto previsto** dall'articolo 2353 del Codice Civile per le azioni di godimento.

20.2 La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione se necessario della causa di

validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, da o contro l'Organo Amministrativo, da o contro l'Organo di controllo, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante un tentativo di conciliazione condotto secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Treviso o, in caso di mancata o fallita conciliazione, mediante arbitrato secondo il regolamento arbitrale della stessa Camera Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dalla Camera Arbitrale. Nel caso di mancata nomina nei termini vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.

21.2 L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

21.3 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

21.4 Le modifiche dello statuto introduttive o soppressive della clausola di conciliazione e arbitrato, devono essere approvate con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi del Capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

#### **TITOLO NONO**

##### **Disposizioni generali**

##### **ART. 22 - Disposizioni generali**

22.1 I Soci hanno diritto di esaminare i Libri sociali obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

~~22.2 Sono adottate dall'Organo Amministrativo in luogo dell'Assemblea dei Soci, le decisioni relative a: l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative,~~

~~22.3 Sono adottate dall'Organo Amministrativo le decisioni relative a: l'aumento del Capitale nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente articolo 6, l'emissione di obbligazioni ordinarie a sensi del precedente articolo 10.1, l'emissione di obbligazioni convertibili a sensi del precedente articolo 10.2,~~

~~22.4 Le decisioni dell'Organo Amministrativo sulle~~

scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze di cui al precedente articolo 11.16. Al Socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter del Codice Civile.

#### **TITOLO OTTAVO**

##### **Clausola di conciliazione e arbitrato**

##### **ART. 21 - Clausola compromissoria**

21.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, da o contro l'Organo Amministrativo, da o contro l'Organo di controllo, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante un tentativo di conciliazione condotto secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Treviso o, in caso di mancata o fallita conciliazione, mediante arbitrato secondo il regolamento arbitrale della stessa Camera Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dalla Camera Arbitrale. Nel caso di mancata nomina nei termini vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.

21.2 L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

21.3 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

21.4 Le modifiche dello statuto introduttive o soppressive della clausola di conciliazione e arbitrato, devono essere approvate con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi del Capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

#### **TITOLO NONO**

##### **Disposizioni generali**

##### **ART. 22 - Disposizioni generali**

22.1 I Soci hanno diritto di esaminare i Libri sociali obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

~~materie di cui al precedente articolo 22.2 nonché le decisioni dell'Organo Amministrativo sulle materie di cui al precedente articolo 22.3, debbono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.~~

~~22.5 Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico Socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di Soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.~~

22.6 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di Legge in materia di società per azioni.

22.2 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di Legge in materia di società per azioni.